

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CAPIZZI

Seduta del 13/01/2026

FATTO

Con ricorso del 3 settembre 2025, il ricorrente, titolare di un conto corrente di corrispondenza intrattenuto presso l'intermediario convenuto, lamenta l'illegittimità delle segnalazioni disposte da quest'ultimo nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) – e, segnatamente, in Experian – e in CR, con decorrenza dal mese di marzo 2023, in quanto prive del necessario presupposto formale e, nel caso della segnalazione in CR, anche per carenza del presupposto sostanziale in quanto la banca non avrebbe effettuato una “valutazione dell’effettivo stato di sofferenza” del debitore. Chiede pertanto la cancellazione delle suddette segnalazioni.

L'intermediario convenuto, con le proprie controdeduzioni, chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, dimostrando la sussistenza dei presupposti delle suddette segnalazioni, dato il perdurante e significativo sconfinamento non autorizzato fatto registrare nel periodo di riferimento da parte ricorrente sul saldo del menzionato conto corrente.

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione di questo Collegio concerne la pretesa illegittimità delle segnalazioni disposte dal convenuto nei SIC – e, segnatamente, in Experian – e nella Centrale Rischi di Banca d'Italia (CR). L'esistenza delle segnalazioni di cui è ricorso è pacifica. Risulta invero versata in atti anche visura CRIF, aggiornata al 28 febbraio 2025, che tuttavia non costituisce oggetto di istanza da parte ricorrente. Alla luce dei dati riportati in fatto, bisogna dunque valutare la legittimità o meno del comportamento tenuto dall'intermediario nella vicenda; il ricorrente, in particolare, lamenta l'illegittimità delle suddette segnalazioni, contestandone la mancanza del presupposto formale e, limitatamente alla segnalazione in CR, anche il difetto del presupposto sostanziale. La posizione debitoria in analisi trae origine da un conto corrente di corrispondenza acceso dal cliente in data 14 ottobre 2016 presso il convenuto ed estinto in data 22 maggio 2021. Come evidente dalla documentazione versata in atti, il sopra menzionato rapporto creditizio si è caratterizzato per l'emersione di uno sconfinamento non autorizzato verificatosi a partire dal mese di marzo 2021, nonostante la previa concessione di un fido di cassa da parte della banca, che si è protratto nel tempo. Stante il perdurare della situazione di inadempimento, nonostante le reiterate richieste di regolarizzazione della posizione dal convenuto, si sono perfezionate le iscrizioni delle segnalazioni negative di cui è ricorso. In particolare, dalla visura Experian prodotta in atti, datata 30 luglio 2025 e aggiornata al 31 marzo 2023, emerge che il credito controverso è stato passato a perdita a partire dal mese di marzo 2023. Inoltre, dalla visura CR allegata dal cliente e datata 25 luglio 2025, risulta che il ricorrente è stato segnalato a sofferenza dall'intermediario da marzo 2023 a febbraio 2025. A marzo 2025 il credito di cui è ricorso è stato ceduto a una società terza, non intervenuta nel presente procedimento.

Si procede ora alla verifica distinta del profilo di legittimità – sia sostanziale sia formale – delle segnalazioni disposte dalla banca nei citati sistemi di informatica privati (Experian) e pubblici (CR). Con riferimento, innanzitutto, al presupposto formale, il Collegio ricorda che, per consolidata giurisprudenza dell'Arbitro, una segnalazione di tipo negativo nei SIC – Experian, nel caso di specie – a carico di persona fisica è valida solo se preceduta da regolare preavviso (cfr. ex multis Collegio di Milano, Decisione n. 21585/2021). Sul punto, in sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce che il Codice di deontologia dei SIC non è applicabile al caso di specie in quanto lo stesso si riferisce espressamente ai soli finanziamenti rateali e che l'art. 122 TUB comma 1 lett. o) esclude l'applicabilità della disciplina sul credito ai consumatori alle ipotesi di sconfinamenti nelle aperture di credito in conto corrente. Ed invero questo Collegio richiama il proprio orientamento consolidato confermando che sia da escludere che l'obbligo di segnalazione negativa nei SIC contemplato dal vigente Codice di condotta e dal TUB possa trovare applicazione al rapporto in essere tra le parti, in quanto relativo alla disciplina di qualsiasi banca dati creditizia concernente ai soli finanziamenti rateali (cfr. ex multis Collegio di Milano, Decisioni n. 1397/2025 e n. 7696/2024). Ciò nondimeno, dalla documentazione in atti, è agevole osservare come la banca abbia inviato in data 16 novembre 2021 una comunicazione di recesso dal contratto di conto corrente contestato, contenente il preavviso di segnalazione, producendo altresì l'avviso di ricevimento attestante il ritiro della comunicazione, in data 3 dicembre 2022, da parte del cliente, con ciò offrendo valida prova di ricezione del preavviso (cfr. ex multis Collegio di Milano, Decisione n. 11007/2022). Quanto alla segnalazione a sofferenza in CR, appare opportuno ricordare che è posizione consolidata dell'Arbitro che l'invio del preavviso al cliente non costituisca un requisito di legittimità della segnalazione stessa, ma rappresenti tutt'al più un obbligo di

trasparenza, la cui violazione può giustificare una eventuale richiesta risarcitoria, non formulata nel caso di specie (cfr. ex multis Collegio di Milano, Decisione n. 15395/2021).

Con riferimento, poi, alla verifica del profilo di legittimità sostanziale della segnalazione in CR di cui è ricorso, il cliente rileva come la contestata segnalazione in CR sia illegittima in quanto l'intermediario non avrebbe svolto alcuna valutazione sull' "effettivo stato di sofferenza" del debitore. Dalla documentazione prodotta da parte resistente, tuttavia, si evince come la segnalazione contestata sia stata l'esito di una valutazione complessiva sulla situazione finanziaria del debitore in un arco temporale protratto, vale a dire dal febbraio del 2021, quando veniva comunicato il primo consistente sconfinamento, fino al marzo 2023, quando, in ragione del perdurare della morosità, veniva comunicato il passaggio a sofferenza della posizione con la conseguente segnalazione in CR. Ritiene dunque il Collegio, in conformità all'orientamento consolidato dell'Arbitro, che il convenuto abbia legittimamente giustificato il passaggio a sofferenza della posizione, avendo colto una difficoltà perdurante da parte del debitore all'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e, di conseguenza, serie prospettive di mancato recupero del credito controverso (cfr. ex multis Collegio di Roma, Decisione n. 10194/2021; Collegio di Palermo, Decisione n. 17628/2019).

Tutto ciò considerato, il Collegio ritiene legittimo il comportamento dell'intermediario convenuto sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale e, pertanto, ritiene non sia da accogliere l'istanza di parte ricorrente, con il conseguente rigetto della richiesta di cancellazione delle segnalazioni contestate formulate dal cliente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE